



Trade & Customs Italian Update

Edizione straordinaria

Global Indirect Tax Services



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

COVID-19: l'impatto sulle attività di competenza dell'Agenzia delle dogane

L'emergenza epidemiologica causata da COVID-19 ha visto un proliferare di provvedimenti emessi da numerosi soggetti (Governo, Protezione Civile, Ministero della Salute) di non sempre facile comprensione e coordinamento.

A questi devono aggiungersi, inoltre, determinazioni direttoriali e comunicati emessi dall'Agenzia delle dogane per disciplinare e chiarire numerosi aspetti procedurali nelle materie di propria competenza.

Di seguito si riepilogano le novità intervenute, di interesse per tutti gli operatori che durante il periodo emergenziale continuano a operare in Dogana.

Requisizione in proprietà

L'art. 6 del D.L. n. 18/2020 stabilisce che, a causa del grave periodo di emergenza sanitaria e fino al termine di tale situazione (6 mesi decorrenti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso, i.e. 31 luglio p.v.) il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da COVID-19.

I beni che vengono requisiti consistono principalmente in mascherine, ma anche in guanti, dispositivi medici per terapia intensiva, aspiratori chirurgici.

In tal caso, ai proprietari dei DM e dei DPI requisiti spetta una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione, pari al 100% del valore che la merce aveva al 31 dicembre 2019 (escluse quindi le successive variazioni di prezzo e le spese di trasporto e sdoganamento).

Il soggetto attuatore, incaricato di procedere alle requisizioni, è stato individuato nell'Agenzia delle dogane (ordinanza del Commissario straordinario n. 1/2020).

I DM e i DPI, tuttavia, non sono requisibili se sono destinati ai seguenti soggetti (ordinanza del Commissario straordinario n. 6/2020):

- a) Regioni e Province autonome
- b) Enti locali

- c) Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici così come indicati nell'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001
- d) Strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell'emergenza
- e) Soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico così come previsti dal DPCM 22 marzo 2020 e s.m.i..

Se i beni sono destinati a soggetti diversi da quelli elencati, è prevista la comunicazione al Commissario straordinario affinché valuti l'opportunità della requisizione.

L'importazione di dispositivi medici (DM) e di dispositivi di protezione individuale (DPI)

L'importazione di beni necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 trova diversa disciplina a seconda del soggetto che procede all'importazione e del destinatario finale di tali beni.

Si distinguono, pertanto, i seguenti casi:

1. Importazione dei beni (DM o DPI) effettuata direttamente da Enti o Organizzazioni di diritto pubblico e da altri Enti a carattere caritativo o filantropico, nonché dalle Unità di pronto soccorso. Importazione dei medesimi beni effettuata direttamente da soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico.

In tale caso, la Commissione europea, su istanza delle Autorità doganali nazionali, ha disposto l'esenzione dal dazio e dall'IVA all'importazione gravanti sulle merci importate, sino al 31 luglio 2020.

L'applicazione di tale esenzione è subordinata al preventivo rilascio da parte dell'Ufficio delle Dogane competente di un'autorizzazione che accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera a) e b), Reg. Ce 1186/2009 (merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle autorità competenti:

- a) per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri;
- b) per essere messe gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati).

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, è onere dell'importatore produrre all'atto dello sdoganamento un'autocertificazione con la quale il medesimo attesta di rientrare tra i soggetti beneficiari (Enti o Organizzazioni di diritto pubblico, altri Enti a carattere caritativo o filantropico, Unità di pronto soccorso) (Ag. Dogane, determinazione direttoriale 3 aprile 2020, prot. 107042).

All'atto dello sdoganamento, nel campo 44 del DAU, dovranno essere indicati gli specifici codici forniti dall'Agenzia delle Dogane (comunicato 2 aprile 2020):

- '19YY' per le mascherine chirurgiche;
- '20YY' per le mascherine FFP1, FFP2 e FFP3;
- '21YY' per occhiali, visiere e schermi protettivi;
- '22YY' per tute e camici;
- '23YY' per dispositivi di ventilazione.

Ai fini dell'esenzione da dazi e IVA, occorre indicare alla casella 37, dopo il codice regime 40, il codice C26, identificativo della fattispecie di franchigia invocata.

Se l'importazione di DM o di DPI è fatta direttamente da Regioni e Province autonome, Enti locali, Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici (indicati nell'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001), Strutture ospedaliere pubbliche, questi soggetti possono avvalersi della procedura di svincolo diretto (Ag. Dogane, determinazione direttoriale 30 marzo 2020, prot. 102131/RU), compilando il relativo modello di autocertificazione, rinvenibile sul sito dell'Agenzia delle dogane - Emergenza COVID-19.

L'importatore potrà avvalersi del beneficio dell'esenzione dei dazi e dell'IVA all'importazione.

Stessa procedura di 'svincolo diretto' dovranno seguire i soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico, così come previsti dal DPCM 22 marzo 2020 e s.m.i. Al riguardo, l'Agenzia delle dogane ha infatti chiarito che, sebbene l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 6/2020 preveda, tra gli altri, che abbiano diritto allo svincolo diretto i 'soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali', la normativa emergenziale adottata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri ha inteso interpretare la qualificazione di servizio pubblico essenziale in senso lato e funzionale al contenimento dell'emergenza sanitaria, garantendo 'le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e)'.
Possono accedere alla procedura di svincolo diretto, pertanto, anche i soggetti che svolgono attività riconducibili ai codici Ateco non sospesi.

Possono accedere alla procedura di svincolo diretto, pertanto, anche i soggetti che svolgono attività riconducibili ai codici Ateco non sospesi.

In tale circostanza, tuttavia, poiché tali soggetti non sono indicati nella determinazione direttoriale 107042/2020 tra coloro che possono beneficiare dell'esenzione di dazi e IVA all'importazione, dovranno versare le imposte in dogana.

2. Importazioni dei beni (DM o DPI) effettuata da privato per la successiva cessione (a titolo gratuito o oneroso) a: a) Regioni e Province autonome; b) Enti territoriali locali; c) Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001; d) Strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell'emergenza; e) Soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico così come individuati dal DPCM 11 marzo 2020, dal DPCM 22 marzo 2020 e dal DM 25 marzo 2020.

Anche in tal caso, all'atto dello sdoganamento, nel campo 44 del DAU, dovranno essere indicati gli specifici codici forniti dall'Agenzia delle Dogane.

Per lo sdoganamento, si segue la procedura di 'svincolo diretto', secondo la quale l'importatore deve allegare alla dichiarazione doganale l'autodichiarazione del destinatario, attestante qualità e quantità dei beni che vengono importati, gli estremi del mandato ricevuto e l'atto di impegno a corrispondere i diritti sospesi laddove non fosse riconosciuta l'esenzione.

Se l'operatore importa per poi cedere gratuitamente ai soggetti indicati da a) a d), può importare in esenzione da dazio e da IVA (nella casella 37 del DAU, dopo il codice regime 40, occorre indicare il relativo codice C26 identificativo della fattispecie di franchigia). Se l'operatore importa per cedere a titolo oneroso, al contrario, è tenuto all'assolvimento delle imposte in dogana (comunicazione dell'Agenzia delle dogane 100563/2020).

Se il destinatario finale è un soggetto appartenente alla categoria e), esercitante attività produttive, industriali e commerciali, l'importatore è tenuto all'assolvimento dell'obbligo di versamento del dazio e dell'IVA. È possibile beneficiare della franchigia solo il destinatario è un Ente di diritto pubblico che esercita servizi pubblici essenziali ai sensi della Legge n. 146 del 16 giugno 1990, o un'organizzazione a carattere caritativo e filantropico riconosciuta (Ag. Dogane, comunicazione 31 marzo 2020, prot. 102121).

3. Importazioni dei beni (DM o DPI) effettuata da privati per la vendita a soggetti diversi da quelli indicati nei punti sopra

L'importatore dovrà assolvere dazio e IVA e, se i beni non sono DPI, può seguire la procedura di 'svincolo celere', dichiarando la destinazione finale degli stessi.

E', infatti, effettuata con la procedura dello sdoganamento con svincolo celere l'importazione di beni mobili non DPI da parte di soggetti diversi da quelli indicati al punto 1, qualora tali beni siano occorrenti per contrastare il contagio da COVID-19 (Ag. Dogane, determinazione direttoriale 30 marzo 2020, prot. 102131/RU).

L'accesso alla procedura di sdoganamento con svincolo celere è subordinato alla presentazione di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (rinvenibile sul sito dell'Agenzia delle dogane) dall'effettivo destinatario della merce, in cui quest'ultimo attesta che i beni oggetto dell'importazione occorrono per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

L'esportazione di dispositivi di protezione individuale (DPI)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020 (in vigore per sei settimane a far data dal 15 marzo 2020) ha subordinato l'esportazione dei dispositivi di protezione individuale elencati nell'allegato 1 (quali visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili), al rilascio un'apposita autorizzazione, in assenza della quale l'esportazione è vietata.

L'autorizzazione non è richiesta solo qualora l'esportazione sia diretta verso i seguenti Paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, Andorra, isole Fær Øer, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Paesi e Territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

È in ogni caso salva la comunicazione al Capo del Dipartimento della protezione civile, in merito alla tipologia di prodotti in esportazione, al fine dell'eventuale esercizio della facoltà di disporre la requisizione in uso o in proprietà, prevista dall'art. 6 del D.L. 18/2020.

Competente al rilascio dell'autorizzazione è l'Ufficio X della

DG per la Politica commerciale internazionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) - DG UE.

Ai fini della compilazione del DAU, l'Agenzia delle dogane ha chiarito i codici da indicare nella casella 44, a seconda dei casi, ossia:

- Y975 'beni diversi da quelli descritti nell'allegato I del regolamento UE 2020/402';
- C086 'autorizzazione di esportazione - dispositivi di protezione Regolamento (UE) 2020/402'.

Sospensione del pagamento periodico e differito

L'art. 92 del D.L. n. 18/2020 ha stabilito che i pagamenti periodici e differiti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che la proroga dei pagamenti prevista per legge è riservata ai soli soggetti che 'gestiscono servizi di trasporto merci', di cui ai codici ATECO, già individuati dal Ministero dei trasporti e dalle Risoluzioni nn.12/2020 e 14/2020 dell'Agenzia delle Entrate:

- 49.20.00 trasporto ferroviario di merci;
- 49.41.00 trasporto di merci su strada;
- 49.42.00 servizi di trasloco;
- 50.20.00 trasporto marittimo di merci;
- 50.40.00 trasporto merci via acqua;
- 51.21.00 trasporto aereo di merci;
- 52.10.10 magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 magazzini frigo c/terzi;
- 52.21.40 interporti;
- 52.22.00 servizi per trasporto marittimo;
- 52.29.10 spedizionieri doganali;
- 52.29.20/21/22 imprese spedizione internazionale e servizi logistici;
- 52.24.10 movimento merci;
- 53.20.00 corrieri senza obbligo di S.U.;

Restano dunque esclusi gli operatori industriali o commerciali che agiscono direttamente attraverso il loro conto, periodico o differito.

I soggetti che intendono usufruire del beneficio del differimento sono tenuti a presentare una preventiva autocertificazione, attestante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, l'appartenenza a uno dei settori elencati.

Differimento delle dichiarazioni Intrastat

L'art. 62 del D.L. n. 18/2020 stabilisce il differimento generale, tra l'altro, degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

Ciò comporta la sospensione dei termini per la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA): tale adempimento, pertanto, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Ferma restando la sospensione prevista, l'Agenzia delle dogane ha invitato tutti gli operatori economici che, pure nell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, si trovasse nella condizione di poter ottemperare, a voler comunque trasmettere in via telematica i Modelli INTRA secondo le scadenze previste.

È infatti assicurata l'operatività dell'applicativo a tal fine fornito dall'Agenzia e l'ordinaria attività di assistenza all'utenza.

Stop al rilascio delle autorizzazioni doganali

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha invitato gli operatori a non proporre agli Uffici istanze che non abbiano carattere di assoluta necessità, perché indifferibili o urgenti.

Finché perdura l'emergenza COVID-19, pertanto, non sarà possibile inoltrare richieste di autorizzazione AEO, dello status di esportatore autorizzato, di autorizzazione alla proroga dei termini di riesportazione di merci vincolate ai carnet ATA, nonché, in generale, le domande e autorizzazioni gestite attraverso il portale delle Customs Decisions.

Le istanze già presentate dovranno essere ritirate, se non ancora istruite dall'Ufficio competente.

Con riferimento alle istanze già prese in carico, l'attività istruttoria potrà essere portata a termine, con rilascio della decisione richiesta, solo se si trova in uno stadio già avanzato.

Qualora, al contrario, l'attività istruttoria non si trovi in uno stadio avanzato, l'Ufficio adotterà un provvedimento di diniego. Al termine del periodo emergenziale, sarà onere dell'operatore riproporre l'istanza oggetto di diniego, che sarà trattata con priorità.

L'istruttoria verrà in ogni caso completata se l'istanza riguarda attività di operatori economici rientranti nei codici ATECO considerati essenziali in questo periodo straordinario.

Qualora gli operatori titolari di una decisione doganale, per la quale è prevista una scadenza entro e non oltre la data del 1° maggio prossimo, ravvisino la necessità di sospendere gli effetti della decisione medesima a seguito della intervenuta interruzione delle attività produttive, industriali o commerciali, l'Agenzia delle dogane invita gli Uffici territorialmente competenti a concedere, su richiesta dell'interessato e senza indugio, una sospensione temporanea dell'autorizzazione stessa.

Con specifico riferimento agli operatori in possesso di Carnet ATA in scadenza, infine, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che, sussistendo le circostanze eccezionali di cui all'art. 251, comma 3, del CDU, gli operatori possono ottenere, per un lasso di tempo ragionevole, la proroga dei termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet ATA.

Attività di accertamento e riscossione dei dazi doganali

Prosegue, anche nel periodo emergenziale, l'attività di accertamento e di recupero a posteriori dei diritti doganali (dazi e Iva all'importazione) da parte dell'Agenzia delle dogane.

Non trova applicazione alla materia doganale (disciplinata a livello europeo), infatti, l'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che ha previsto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli enti impositori.

Sul punto la Commissione Europea, sollecitata anche dall'Agenzia delle dogane, pur consapevole che la situazione attuale è estremamente impegnativa per gli operatori, ha rappresentato di 'non avere in programma di posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l'UE da parte degli operatori economici', ed ha ribadito l'importanza di applicare le disposizioni vigenti in tema di sospensione amministrativa e di agevolazioni di pagamento che possono essere applicate su richiesta dell'operatore in 'gravi difficoltà economiche e sociali'.

Ne consegue, quindi, che la norma non può trovare applicazione per le attività degli uffici finalizzate all'accertamento ed al recupero a posteriori dei dazi doganali e dei connessi diritti doganali.

Trova invece applicazione, anche in materia doganale, il successivo art. 68 del D.L. n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

L'Agenzia delle dogane ha, inoltre, precisato l'applicabilità dell'art. 68, comma 3, del D.L. n. 18/2020, che ha differito, dal 28 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, il previsto termine per il versamento della rata dovuta ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. Poiché il nuovo termine differito del 31 maggio 2020 viene a coincidere con lo stesso termine previsto dalla norma per il pagamento della rata successiva al 28 febbraio 2020, ne consegue che, in data 31 maggio 2020, il contribuente sarà tenuto a versare contemporaneamente due rate (quella del 28 febbraio 2020, ora differita al 31 maggio, e quella originaria già prevista del 31 maggio 2020).

Aggiornato al 9 aprile 2020

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

Partner responsabile Trade & Customs,

Global Indirect Tax Services

T: +39 06 809631

E: mfabio@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Trade & Customs Italian Update / Edizione straordinaria

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.